

**COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società "X Srl", con sede in -----, presentata al Comitato in data ----- per il tramite della Direzione Regionale -----, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale proporzionale;

Considerato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla medesima società "X Srl" in data ----- ai sensi dell'art. 21, comma 9, della citata legge n. 413/1991;

Udita l'illustrazione del relatore: dott. Vincenzo Busa

Premesso che:

- La società "X Srl" è stata costituita il ----- ed attualmente svolge l'attività di costruzione di macchine ed automazione per la movimentazione interna e costruzioni meccaniche in genere e inoltre svolge l'attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'industria, il commercio, l'artigianato e l'agricoltura.
- In via sussidiaria la società può assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo e può compiere singole operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute di volta in volta utili per il proprio fine e tale attività viene svolta in -----
  - in un fabbricato di categoria D7 detenuto in forza di un contratto di leasing stipulato in data 1/01/2001 con la società "----- SpA".

- Tale contratto prevede il pagamento di 95 canoni mensili di euro 8.572,87 oltre ad IVA ciascuno, e di un riscatto di euro 67.139,40 alla scadenza fissata nel 2009; attualmente residuano 45 canoni da pagare.
- Il capitale sociale della società ammonta a euro 10.400, così sottoscritto e versato:
  - A, capitale euro 3.120 (pari al 33%) sottoscritto in data 02/06/1994
  - B, capitale euro 5.720 (pari al 55%) sottoscritto in data 02/06/1994
  - C, capitale euro 520 (pari al 5%) sottoscritto in data 26/02/2002
  - D, capitale euro 1.040 (pari al 10%) sottoscritto in data 02/06/1994.
- I suddetti soci hanno intenzione di operare una scissione proporzionale della società al fine di separare l'attività industriale vera e propria dall'attività immobiliare; quest'ultima, oggetto di scorporo, andrebbe a confluire in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione.
- Alla stessa affluirebbero il fabbricato oggetto di leasing (€ 385.779,15) e il relativo debito per i canoni non scaduti, nonché alcuni altri elementi di bilancio strettamente connessi all'attività immobiliare, in particolare verrebbero trasferiti i seguenti elementi dell'attivo:
  - cassa € 3.672,48
  - impianti specifici € 10.519,55
  - migliorie e manutenzione immobile in leasing € 7.946,21.
- La beneficiaria di nuova costituzione verrebbe costituita con un capitale sociale di euro 10.000, suddiviso tra i soci di "X Srl" in maniera proporzionale alla loro partecipazione al capitale della stessa che verrebbe, pertanto, così sottoscritto:
  - A, capitale sottoscritto euro 3.000 (pari al 30%);
  - B, capitale sottoscritto euro 5.500 (pari al 55%)
  - C, capitale sottoscritto euro 500 (pari al 5%)
  - D, capitale sottoscritto euro 1.000 (pari al 10%).
- La *newco* avrebbe quale oggetto sociale "l'acquisto, la lottizzazione e la vendita di terreni; l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita, la permuta di immobili commerciali, alberghieri, direzionali, agricoli e ad uso abitazione civile o turistica, la conduzione, la gestione e l'amministrazione di immobili destinati a qualunque uso; la

costruzione, la gestione e l'eventuale affitto a terzi di strutture ricettive e commerciali di qualunque genere, tipologia e destinazione d'uso".

- Successivamente alla scissione, la beneficiaria procederebbe a sublocare, previo consenso della società locatrice "----- SpA", alla società scissa l'immobile predetto: ciò le consentirebbe di trarre canoni di leasing in linea con quelli di mercato e, contestualmente, conservare la piena disponibilità dei beni medesimi.

- Le motivazioni che stanno alla base della ipotizzata scissione sono le seguenti:

la società interpellante è da lungo tempo gestita dalla sig.ra A e dal marito B; gli altri due soci sono dipendenti storici, ai quali è stata offerta l'opportunità di divenire soci a titolo di riconoscimento dell'attività svolta.

Tuttavia, sia questi ultimi che la famiglia ----- non sono più in grado di assicurare la continuità aziendale; inoltre la complessità del mercato, ampliatosi a livello mondiale, richiede alla società uno sforzo nella costruzione di un'area commerciale che attualmente non esiste.

Per garantire la continuità della società è, pertanto, necessario reperire nuove forze che sappiano ampliare il mercato, anche con nuove tecniche, e sappiano sviluppare nuovi prodotti e, a tal fine, gli attuali soci hanno pensato di far entrare, subito dopo la scissione e comunque non oltre il 31/12/2006, nuovi soci mediante la cessione (presumibilmente in due fasi successive), delle proprie quote di partecipazione, rappresentative, complessivamente, del 60% del capitale sociale a prezzi di mercato.

Inoltre, i nuovi soci non hanno intenzione di investire nel comparto immobiliare, perché ciò comporterebbe, tra l'altro, un maggior esborso monetario.

- Gli attuali soci della "X Srl" hanno poi intenzione di costituire, a seguito e per effetto della scissione, una immobiliare che possa svolgere, oltre all'attività di gestione dell'immobile ricevuto quale beneficiaria della scissione, varie attività di compravendita di immobili, ristrutturazioni di fabbricati e gestione di immobili aventi natura commerciale.
- Relativamente a tale società, la società interpellante precisa che:
  - o i soci non hanno intenzione di cedere a terzi le quote che riceveranno per effetto della scissione, né intendono modificare l'assetto proprietario che resterà immutato rispecchiando la ripartizione societaria nella scissa

- i soci stessi non intendono cedere a terzi la proprietà dell'immobile o la titolarità del contratto di leasing attualmente in corso, né direttamente né tramite interposizione di terzi e quindi, non ci sarà alcuna sottrazione dell'immobile dal regime fiscale dei beni d'impresa.
- La società interpellante chiede se nella prospettata operazione di ristrutturazione societaria possa essere ravvisato un intento elusivo e pertanto chiede il parere preventivo dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 21 della legge n. 413/1991.

Tenuto conto che:

- l'operazione di scissione proporzionale è fiscalmente neutrale in capo alla società ed ai soci, in quanto il valore fiscale delle partecipazioni possedute da ciascun socio dopo la scissione resta invariato rispetto al valore fiscale delle azioni o quote possedute in precedenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 173, comma 3, del TUIR;
- il vantaggio fiscale non deriva necessariamente dalla singola operazione di scissione ma dalla realizzazione di una pluralità di atti fra loro coordinati tesi ad utilizzare "scappatoie" formalmente legittime al fine di conseguire risparmi d'imposta indirettamente disapprovati dal sistema.

Nel caso di specie si osserva quanto segue:

i soci persone fisiche hanno dichiarato che non intendono procedere alla cessione delle loro partecipazioni nella società beneficiaria, mentre hanno manifestato l'intenzione di procedere alla cessione, anche se presumibilmente in due fasi successive, della partecipazione al capitale sociale della società scissa, complessivamente pari al 60%.

L'operazione, per come descritta, sembra obiettivamente finalizzata alla realizzazione di situazioni giuridico-economiche non propriamente riconducibili alle finalità tipiche della scissione parziale

In questo caso, infatti, la scissione si risolve in un'operazione strumentale, volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso.

In altri termini l'operazione di scissione parziale e proporzionale non è concepita in funzione dell'esigenza di creare due complessi aziendali autonomamente funzionanti e rispondenti ad un valido progetto imprenditoriale ma rappresenterebbe solo una fase intermedia di un più complesso disegno unitario finalizzato alla creazione di una mera società contenitore (la scissa) destinata ad accogliere il ramo operativo dell'azienda da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni.

In tal modo i soci beneficerebbero del meno oneroso regime di tassazione sui capital gain rispetto a quello ordinario di tassazione sulla cessione di ramo d'azienda.

## DELIBERA

Il Comitato Consultivo esprime il seguente parere:

L'operazione di scissione parziale proporzionale in esame presenta caratteri di elusività in quanto, priva di valide ragioni economiche, è diretta a conseguire un vantaggio tributario da considerare indebito poiché realizzato attraverso l'aggiramento della norma di cui all'art. 86 del TUIR.

Roma, 4 ottobre 2006

Deposito: 11 ottobre 2006